PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 3 GEN. 2018 N. 20 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al 18 GEN. 2018

lì 3 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

## DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 84 del **29/12/2017**

**OGGETTO: Avv. Salinari Anna Maria c/Comune di Castellaneta * 1. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce – Ricorso per motivi aggiunti. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.**

**IL SINDACO**
**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che:

a) in data 19/05/2015, prot. n. 11678, è stato notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione di Lecce promosso dall'Avv. Salinari Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Decorato del Foro di Taranto, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia; per l'annullamento del silenzio serbato da questo Ente sull'istanza; per la declaratoria di provvedere dell'Amministrazione a concludere il procedimento con l'adozione di provvedimento espresso, per l'ordine all'amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento entro il termine di gg. 30 o nel diverso termine che il Tribunale adito vorrà assegnare e per la nomina di un commissario *ad acta* nell'inerzia di questa Amministrazione;

b) in data 11/12/2017, prot. n. 28799, è stato notificato il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con ricorso NRG. 1343/2015 sempre avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione di Lecce promosso dall'Avv. Salinari Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Decorato del Foro di Taranto, per l'annullamento, previa tutela cautelare:
   - del provvedimento prot. n. 23330 del 5.10.2017 reso dal Responsabile della IV Area - Urbanistica del Comune di Castellaneta, Arch. Aldo Caforio, trasmesso con raccomandata a.r alla Sig.ra Salinari e da quest'ultima ricevuta il successivo 11.10.2017, con il quale veniva sospesa la pratica prot. n. 6724 del 13.03.2014 presentata dalla ricorrente e volta a conseguire il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia e per effettuare il cambio di destinazione d'uso del compendio immobiliare sito in Piazza Marconi nn. 7,8,9 e 10 in Castellaneta e veniva precisato, inoltre, che "*al fine di concludere il procedimento in ordine alla richiesta di permesso di costruire, cosi come formulata dalla Sig.ra Salinari, fatta salva*

*l'acquisizione dei predetti necessari pareri, si preannuncia il parere preliminare favorevole in relazione al solo intervento di ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso della parte di fabbricato prospiciente la piazza, a condizione che, nel rispetto delle previsioni del Piano di Recupero del Centro Storico vigente e dell'adottato PUG, si proceda alla demolizione della parte posta a nord-ovest della proprietà*";

- del Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con Delibera di C.C.,n. 15 del 29/2/2016 e successiva D.C.C. n. 36 del 11/10/2016, nella parte in cui all'art. 34.1 delle N.T.A., prevede che le aree tipizzate dal contesto CUT.NS - Contesto Urbano Nucleo Storico " 1. Sono le ex Zona "A" del Nucleo Antico del PdF vigente, dove vigono le disposizioni del Piano di Recupero , che il PUG. recepisce." e nella parte in cui Part 55.1 delle stesse NTA, relativo al medesimo contesto urbano, prevede che "Gli stessi interventi sono disciplinati dal Piano di Recupero vigente";
- della Delibera di C.C. n. 15 del 29/2/2016 che ha adottato il PUG - mai comunicata e/o conosciuta dalla ricorrente prima di ricevere la comunicazione prot. n. 23330 in data 11.10.2017 - nella parte in cui recepisce il Piano di Recupero del Centro Storico;
- della D.C.C. n. 36 del 11/10/2016 - mai comunicata e/o conosciuta dalla ricorrente prima di ricevere la comunicazione prot. n. 23330 in data 11.10.2017 - che ha esaminato le osservazioni pervenute; di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente; E PER LA DECLARATORIA della decadenza dei vincoli imposti dal piano di Recupero del Centro Storico, adottato definitivamente con Deliberà del C.C. del 1996. mai attuato e recepito dall'adottato Pug con Delibera di C.C. n. 15 del 2912/2016 e successiva D.C.C. n. 36 del 11/10/2016.

**RAVVISATA** la necessità di costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce per la difesa di questo Ente.

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168, già in precedenza incaricata della difesa di questo Ente nel ricorso NRG 1343/2015.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale ""*Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere*"" è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell"ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7*

*settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis).* ..... comma 3, lett. d) ""*agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....";*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**D E C R E T A**

1) di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con ricorso NRG 1343/2015 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dall'Avv. Salinari Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Decorato del Foro di Taranto Corte d'Appello di Lecce, con atto notificato in data 19/05/2015, prot. gen. 11678 in pari data;
2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro